

Cass. civ. Sez. lavoro, 12-07-2004, n. 12869**Svolgimento del processo**

Con ricorso al Tribunale di Milano xxxxxxx Giuseppe ed altri litisconsorzi convenivano in giudizio il Ministero di Grazia e Giustizia e premesso di essere tutti Assistenti UNEP di livello 6[^] addetti all'Ufficio Notifiche della locale Corte di Appello, e di essere stati autorizzati a fare uso della propria vettura nello svolgimento delle funzioni di notifica degli atti giudiziari, lamentavano che l'Amministrazione convenuta non aveva stipulato una polizza assicurativa, come previsto dall'art. 6 d.p.r. n. 395 del 1988, dall'art. 9 d.p.r. n. 43 del 1990 e dall'art. 16 del d.p.r. n. 44 del 1990. Chiedevano pertanto al giudice adito di accertare il loro diritto alla copertura assicurativa a decorrere dal 1[^] luglio 1998.

Il Ministero si costituiva e si opponeva alla domanda osservando che la copertura assicurativa riguardava solo coloro che utilizzavano occasionalmente i mezzi di trasporto e che l'indennità di trasferta, della quale i ricorrenti godevano, copriva ogni voce di spesa.

Il Tribunale, con sentenza n. 1298 del 2001, accoglieva la domanda rilevando che la copertura assicurativa, se riguarda chi utilizza occasionalmente il mezzo di trasporto, a maggior ragione deve riguardare chi lo usa abitualmente e che l'indennità di trasferta non è diretta a coprire i rischi cui è finalizzata la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del contratto collettivo. L'appello proposto dal Ministero della Giustizia veniva accolto dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza qui impugnata.

In motivazione la Corte osservava che l'art. 16 del C.C.N.L. 16.2.1999 per il comparto Ministeri (che riproduceva sostanzialmente l'art. 16 del d.p.r. n. 44 del 1990), laddove dispone che le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto in occasione di missioni o di servizio fuori della sede di servizio, non è applicabile agli ufficiali giudiziari non essendo per questi ipotizzabile una prestazione di lavoro fuori della sede di servizio, dovendo per sede di servizio intendersi l'ambito territoriale di competenza dell'ufficiale giudiziario. Rilevava pertanto: che l'autorizzazione a servirsi del proprio mezzo di trasporto nell'espletamento delle proprie funzioni nell'ambito della sede di servizio non era da mettere in relazione con il diritto alla copertura assicurativa prevista dalla norma collettiva invocata; che la copertura assicurativa richiesta non si pone, all'interno del contratto di lavoro, in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa; e che per il servizio prestato fuori dell'edificio ove ha sede l'ufficio le spese erano coperte dall'indennità di trasferta.

Per la cassazione di tale sentenza xxxxxxx Franco ed altri dodici litisconsorzi hanno proposto ricorso con due motivi ed hanno depositato memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione all'art. 16 C.C.N.L. comparto Ministeri del 16.2.1999 e degli artt. 32,103, 104, 106, 133 d.p.r. n. 1229 del 1959, nonché omessa e insufficiente motivazione, i ricorrenti addebitano al giudice di appello la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale nella interpretazione dell'art. 16 del contratto collettivo, in particolare per non aver tenuto conto del tenore letterale della norma, che prevede l'obbligo di assicurazione in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto sia in ipotesi di servizio espletato fuori dell'ambito territoriale di competenza, sia in ipotesi di servizio espletato "in trasferta" e cioè al di fuori dell'edificio che costituisce sede di lavoro, limitando arbitrariamente ed immotivatamente l'ambito di applicazione della norma alla sola ipotesi di servizio prestato fuori del territorio di competenza.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 6 del d.p.r. 23.9.1988 n. 359, dell'art. 16 d.p.r. n. 44 del 1990 e dell'art. 16 C.C.N.L. comparto Ministeri del 16.2.1999 in relazione all'art. 133 d.p.r. n. 1129 del 1959, nonché insufficiente motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui nega l'esistenza di un sinallagma contrattuale e sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la copertura assicurativa dovuta dal datore di lavoro costituisce la controprestazione della prestazione del lavoratore, consistente nell'utilizzo della propria autovettura in luogo di quella che l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire.

I motivi di ricorso, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono meritevoli di accoglimento nei limiti delle seguenti considerazioni.

L'art. 16 del d.p.r. n. 44 del 1990, il cui testo è trascritto in controricorso, così dispone: "Le Amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dell'ufficio, del proprio mezzo di trasporto;

limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio".

L'art. 16 del C.C.N.L. del comparto Ministeri del 16.2.1999 (che ha sostituito la corrispondente norma del d.p.r. n. 44 del 1990), così come trascritto in ricorso, così recita: "Le Amministrazioni stipulano una polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio".

La due norme sono sostanzialmente conformi, se si esclude il termine "missione", sostituito dal termine "trasferta" e l'espressione "fuori dall'ufficio" sostituita dall'espressione "fuori dalla sede di servizio".

La Corte di Appello, che ha compiuto la propria esegesi con esclusivo riguardo al testo dell'art. 16 del d.p.r. 44/1990, ha ritenuto che l'espressione "adempimenti di servizio fuori dall'ufficio"

deve essere inteso nel senso di atti compiuti fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'ufficiale giudiziario ed ha rilevato che tale interpretazione deve ritenersi avvalorata dalla modifica apportata dall'art. 16 del C.C.N.L., che ha sostituito alla espressione "ufficio" quella di "sede di servizio"; ha escluso che per "ufficio" il decreto avesse inteso riferirsi all'edificio ove ha sede l'ufficio giudiziario osservando che, laddove il legislatore aveva inteso riferirsi all'edificio, come nell'art. 133 del d.p.r. n. 1229 del 1959, aveva usato il termine corrispondente.

Questa interpretazione non può essere condivisa perchè illogica e non correttamente eseguita secondo i canoni di ermeneutica contrattuale.

In primo luogo la Corte territoriale non ha tenuto adeguatamente conto del fatto che nel corso del processo è mutato il quadro normativo di riferimento, con il sopravvenire della contrattazione collettiva: mentre il d.p.r. 44/1990 si riferisce alle ipotesi di "missione" e "servizio fuori dall'ufficio", la norma collettiva fa riferimento a "trasferte" e adempimenti eseguiti "fuori dalla sede di servizio".

La Corte territoriale, che non si è fatta carico di stabilire il rapporto tra le predette figure previste dalle due norme, entrambe applicabili *ratione temporis* al rapporto controverso, non ha nemmeno considerato che le predette disposizioni, previste in testi normativi riferiti al comparto ministeriale in genere, andavano interpretate alla stregua del particolare ordinamento proprio degli ufficiali giudiziari. Al riguardo va rilevato che, se per "missione" deve intendersi il trasferimento temporaneo del personale statale "fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 30 chilometri" (così stabilisce la legge 18.12.1973 n. 836 sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) non è logico ritenere che con l'espressione "adempimenti fuori dall'ufficio" il d.p.r. 44/1990 abbia inteso riferirsi agli adempimenti da compiersi fuori della sede territoriale di competenza dell'ufficiale giudiziario", identificabile con il mandamento) ciò sia perchè le due figure (della missione e dell'adempimento fuori dall'ufficio) verrebbero di fatto a coincidere avuto riguardo alla estensione territoriale media dei mandamenti; sia perchè la disposizione, così intesa, sarebbe di fatto inapplicabile agli ufficiali giudiziari, tenuti per legge ad operare solo nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale sono addetti (art. 106d.p.r. n. 1229/1959).

E' lecito allora ritenere che con l'espressione "adempimenti fuori dall'ufficio" l'art. 16 del d.p.r. 44/1990 abbia inteso riferirsi a situazioni diverse dalla missione e quindi ad adempimenti da effettuarsi fuori dall'edificio sede dell'ufficio ed in un raggio di trenta chilometri dalla sede.

D'altro canto non è neppure ragionevole ritenere che l'espressione in esame del d.p.r. 44/1990 coincida con quella "adempimenti di servizio fuori della sede di servizio" contenuta nell'art. 16 del C.C.N.L.. Quest'ultima espressione, infatti, riproduce fedelmente la definizione che la legge 28.12.1973 n. 836 sopra citata dà del comando in "missione" dei dipendenti statali e dunque non può riferirsi che a questo istituto.

Resta dunque da vedere a cosa l'art. 16 del C.C.N.L. abbia inteso riferirsi con l'espressione "trasferta". Al riguardo, per lo specifico settore degli ufficiali giudiziari, viene in rilievo l'art. 133 del d.p.r. n. 1229 del 1959, nel testo ancora vigente all'epoca della decisione di appello, che al primo comma espressamente definisce la trasferta come il servizio svolto al di fuori dell'edificio che costituisce la sede di lavoro. Questa nozione viene dunque a coincidere con quella "adempimento fuori dall'ufficio" contenuta nell'art. 16 del d.p.r. 44/1990.

In definitiva deve ritenersi che sia sotto il vigore del d.p.r. n. 44/1990, sia nel vigore del C.C.N.L. del 1999, l'amministrazione aveva l'obbligo di stipulare apposita assicurazione in favore degli ufficiali giudiziari autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto in occasione di adempimenti da eseguire fuori dall'edificio che costituisce la sede di lavoro.

Non è condivisibile infine l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la maggiore gravosità del lavoro svolto dagli ufficiali giudiziari fuori dall'edificio trova adeguato compenso nell'indennità di trasferta. Va considerato infatti da un lato che l'art. 133 della legge n. 15.12.1959 n. 1229 prevede la predetta indennità a copertura delle spese del viaggio di andata e ritorno, rapportandone l'importo alla distanza chilometrica coperta, senza alcun riferimento alle spese assicurative; dall'altro lato che la contrattazione collettiva ha espressamente previsto a carico dell'amministrazione uno specifico onere di copertura della spesa assicurativa, ben distinto da quello diretto al rimborso del costo del viaggio in termini di carburante e logoramento del mezzo di trasporto.

Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Ritiene peraltro la Corte di poter decidere la causa nel merito a norma dell'art. 384 primo comma c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Infatti, a norma dell'ultimo comma dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il ricorso per Cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi; ne consegue che all'accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme contrattuali collettive possono conseguire effetti non dissimili dall'accoglimento del ricorso per violazione di norme di legge, ivi compresa la cassazione senza rinvio della sentenza annullata.

Per l'effetto la Corte dichiara che i ricorrenti, a decorrere dal 1° luglio 1998, hanno diritto alla copertura assicurativa prevista dall'art. 16 del d.p.r. n. 44/1990 e dall'art. 16 del C.C.N.L. 16.2.1999 in caso di autorizzazione all'uso di propri mezzi di trasporto per adempimenti di servizio fuori dall'edificio sede dell'ufficio.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto dei ricorrenti, a decorrere dal 1 luglio 1998, alla copertura assicurativa prevista dall'art. 16 del d.p.r. n. 44 del 1990 e dall'art. 16 del C.C.N.L. 16.2.1999 in caso di autorizzazione all'uso di propri mezzi di trasporto per adempimenti fuori dell'edificio sede dell'ufficio. Compensa le spese dell'ultimo processo.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2004.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2004